



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA CATEGORIE, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PARMA, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

Articolo 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive per le progressioni tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Parma, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, nonché l'esperienza e le capacità acquisite e necessarie per svolgere le attività della categoria professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dell'Amministrazione, per una più ampia funzionalità dei servizi.
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che garantiscono l'osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei principi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente.
4. L'Amministrazione attiva le procedure selettive per la progressione tra categorie mediante apposito bando di selezione, nel rispetto dei principi e vincoli di cui all'articolo 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, come annualmente aggiornata, e dei punti organico disponibili.

Articolo 2 – Bando di selezione

1. Le procedure di cui al presente Regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale, pubblicato sull'albo on line e reso disponibile sul sito di Ateneo per 30 giorni. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione del suddetto bando al personale tecnico amministrativo, anche per via telematica.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il bando determina almeno i seguenti aspetti:
 - a) numero dei posti disponibili, indicando categoria e area contrattuale;
 - b) modalità di individuazione e nomina della Commissione giudicatrice;
 - c) requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - d) tipologia ed il contenuto della prova e il punteggio minimo attribuibile per il superamento e per la valutazione dei titoli;
 - e) titoli valutabili e punteggi attribuibili.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione

1. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento sono riservate a dipendenti che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione:
 - a) sono in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Parma;
 - b) hanno una anzianità minima - maturata presso l'Università di Parma, anche mediante contratti a tempo determinato - di 36 mesi di servizio consecutivi nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre;



- c) non hanno riportato, nel biennio antecedente la selezione, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
- d) non hanno subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente;
- e) sono in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l'accesso dall'esterno, e ove previsto dell'abilitazione o particolare qualificazione professionale:

Accesso alla categoria C	<ul style="list-style-type: none">▪ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Accesso alla categoria D	<ul style="list-style-type: none">▪ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 <p>È consentita la partecipazione anche ai candidati in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004
Accesso alla categoria EP	<ul style="list-style-type: none">▪ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004 <p>posseduto/a unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ abilitazione professionale <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ particolare qualificazione professionale desunta, alternativamente, da:<ul style="list-style-type: none">- possesso di uno o più dei seguenti titoli <i>post lauream</i>, purchè inerenti al profilo: diploma di specializzazione e/o dottorato di ricerca;- specifica esperienza lavorativa, almeno triennale, nello svolgimento delle attività nella categoria immediatamente inferiore.

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici o ulteriori requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.

3. L'accertamento del difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione comporta, in ogni fase del procedimento, l'esclusione del candidato dalla procedura, con provvedimento motivato.



Articolo 4 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza, in relazione al profilo messo a bando, secondo quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-bis e 53 del medesimo Decreto, in tema di incompatibilità e pari opportunità. Per lo svolgimento della prova alla Commissione possono essere aggregati membri scelti tra figure professionali esperte degli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
2. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi, altresì, nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice, se scelti tra il personale tecnico - amministrativo, devono appartenere ad una categoria superiore rispetto al posto oggetto della procedura selettiva e devono, in ogni caso, essere inquadrati in una categoria non inferiore alla D del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca o a categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
4. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla C del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca o a categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato sul sito web d'Ateneo, nella sezione dedicata alla procedura.

Articolo 5 - Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione:
 - a) di una prova di contenuto teorico o teorico-pratico, volta ad accertare la capacità del/la candidato/a di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti ai profili specifici messi a concorso, come individuata/e nel bando; per la categoria EP è, inoltre, verificato il possesso di capacità gestionali e organizzative;
 - b) dei titoli presentati.
2. Nel rispetto del principio dell'imparzialità della procedura e, laddove necessario, con la garanzia della riservatezza e dell'anonimato, la prova potrà essere svolta anche in modalità telematica.
3. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 60 punti, così distribuibili:
 - valutazione titoli: massimo 30 punti;
 - valutazione prova: massimo 30 punti.
4. Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso alla categoria:
 - a) l'attività svolta e i risultati conseguiti;
 - b) la valutazione positiva conseguita dal dipendente nei tre anni antecedenti il bando;
 - c) il superamento di precedenti procedure selettive.



5. La Commissione effettua la valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri e punteggi massimi attribuibili:

CRITERI DI SELEZIONE		Punteggio MASSIMO
a) Attività svolta e risultati conseguiti	a/1 – Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita, esclusa quella necessaria per l'ammissione alla procedura: 0,2 punti per ogni anno	9 punti
	a/2 – Incarichi di responsabilità formalmente attribuiti dall'Ateneo ai sensi del CCNL di comparto e/o delle Linee Generali di Ateneo	9 punti
b) Valutazione conseguita dal dipendente nel triennio precedente sulla base del Sistema di Valutazione della Performance	b/1 – Valutazione positiva nei tre anni antecedenti	9 punti
	b/2 – Valutazione/i non positiva/e nel triennio precedente (intendendosi per tali le valutazioni inferiori alla soglia minima per l'accesso agli incentivi collegati alla performance per gli anni di riferimento)	0 punti
c) Superamento di precedenti procedure selettive	c/1 – Inserimento in graduatoria/e di merito avente/i corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali a tempo indeterminato per la categoria cui si concorre o superiore.	3 punti

I suddetti criteri potranno essere declinati in modo più dettagliato nel bando di selezione, nel rispetto del punteggio massimo attribuibile con riferimento a ciascuno di essi.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

7. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli al punteggio ottenuto nella prova scritta.

8. È onere del candidato produrre un curriculum vitae aggiornato con valore puramente conoscitivo, nonché un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dei titoli che presenta ai fini della valutazione.

Articolo 6 - Graduatoria ed approvazione atti

1. La graduatoria di merito è effettuata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a.



2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e in caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dalla minore età anagrafica (art. 3, comma 7, Legge 15.05.1997, n. 127).
3. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, la graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore Generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato qualsiasi precedente atto emanato dall'Università di Parma in materia di Progressioni Economiche Verticali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.